

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

XXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

	PAG.		PAG.
Congedi:		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato al tesoro</i>	301, 302
PRESIDENTE	298	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici</i>	301, 302, 303, 304
Comunicazioni del Presidente:		GERMANI	302
PRESIDENTE	298	AMBRICO	303, 304
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		CALCAGNO	303
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati. (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>). (520-23-B)	298	QUARELLO	303, 304
PRESIDENTE	298	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 546 (Discussione e rinvio): Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative.</i> (520-66)	305
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		PRESIDENTE	305
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	298	MOLINAROLI	305
PRESIDENTE	298	GERMANI	305
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596 (Discussione e ratifica con modificazioni): Concessione ai un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta Irpinia.</i> (520-74)	298	SEMERARO GABRIELE	305
PRESIDENTE	298, 300, 301, 303, 304	QUARELLO	305
SCOCA	300, 301, 304	SCOCA	305
SULLO	300, 301, 302, 304	BETTIOL GIUSEPPE	305
BIANCO	301	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815. (Discussione e ratifica con modificazione): Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.</i> (520-75)	305
		PRESIDENTE	305, 306
		DE COCCI, <i>Relatore</i>	306
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato alle finanze</i>	306
		<i>Decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 438, (Stralcio): Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale.</i> (520-80)	306
		PRESIDENTE	306

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

	PAG.
<i>Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161</i> (Stralcio): <i>Proroga dei termini per la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.</i> (520-81)	306
PRESIDENTE	306
<i>Decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929</i> (Stralcio): <i>Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.</i> 520-82)	306
PRESIDENTE	306
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	307

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carpano Maglioli, Pajetta Gian Carlo e Sansone.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'odierna seduta i deputati Bellavista, Angelini, Cerabona, Chatrian, Dossetti, Migliori, Schiratti e Delli Castelli Filomena, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Mannironi, Semeraro Gabriele, Camposaruno, De Meo, Ambrico, Gabrieli, Calcagno e Codacci Pisanelli.

A loro richiesta, intervengono alla seduta i deputati Sullo e Guadalupi.

Rinvio della discussione sul disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati. (Modificato dalla Commissione permanente del Senato della Repubblica). (520-23-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-23-B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Su richiesta del Governo e anche per l'assenza del relatore, rinvio ad altra seduta la discussione su questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Continuiamo l'esame, la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta Irpinia. (520-74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596.

Informo la Commissione di avere, in occasione della ratifica di questo decreto legislativo, a mezzo del quale fu concesso un contributo statale per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia, ricevuto dalle amministrazioni provinciali della Lucania e dell'Avellinese — delle quali si sono fatti eco in questa sede gli onorevoli Sullo e Scoca — istanze affinché nel consiglio di amministrazione dell'acquedotto pugliese siano rappresentate anche le amministrazioni provinciali di dette zone. Tale richiesta mi sembra giusta, poiché facendo già parte del consiglio di amministrazione tutti i presidenti delle deputazioni provinciali della Puglia, a maggior ragione devono esservi ammessi i rappresentanti della Lucania e dell'Avellinese, considerato che l'acquedotto pugliese trae origine da un fiume che nasce in provincia di Avellino.

Riferirò io stesso brevemente sulla ratifica di questo decreto legislativo.

Gli emendamenti proposti a questo disegno di legge sono diversi.

Circa la composizione del suddetto consiglio di amministrazione, io proporrei di aumentare i posti di vicepresidente da uno a due per una migliore distribuzione degli incarichi e per analogia a quanto stabilito per l'Ente per l'irrigazione e per la Cassa per il Mezzogiorno.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Inoltre, proporrei di includere nel consiglio stesso i presidenti delle amministrazioni provinciali della Lucania e dell'Avellinese, riducendo da quattro anni a due la durata di tali cariche, onde permettere una congrua rotazione e in analogia a quanto si è stabilito per la Cassa per il Mezzogiorno e per l'Ente per l'Irrigazione.

Detti emendamenti da me formulati sono stati concordati con il Governo. Il Ministero del tesoro, però, ha ritenuto opportuno introdurre una lieve rettifica, che non incide comunque sulla struttura organizzativa dell'Ente chiedendo, come in tutti i provvedimenti in cui è interessato il Tesoro dello Stato, che venga statuita come obbligatoria la propria adesione alla nomina del presidente e dei vicepresidenti. L'emendamento presentato dal Ministero del tesoro all'articolo 1-bis del nostro testo nuovo è così formulato:

« *Alla lettera a) dopo:* dal presidente e da due vicepresidenti nominati per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, *aggiungere:* di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri ».

L'onorevole Scoca ha poi presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Dopo la parola:* Vallata, *aggiungere le parole:* Sant'Angelo dei Lombardi; *aggiungere il seguente comma:*

« Il presidente dell'amministrazione provinciale dell'Irpinia è membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese ».

Ho assunto informazioni al riguardo e ritengo che l'inclusione di questo comune non possa farsi senza il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dato che l'inclusione stessa comporta inevitabilmente una modifica dei piani tecnici ed un maggior onere finanziario, donde la necessità di sentire il Ministero dei lavori pubblici e la Commissione finanze e tesoro.

Proporrei, a tale riguardo, se l'onorevole Scoca me lo consente, di rinviare ad altra sede l'inclusione di detto comune, per evitare un rinvio della ratifica del decreto legislativo in esame.

Inoltre, l'onorevole Scoca ha presentato il seguente emendamento soppressivo all'articolo 1:

« *Dopo le parole:* e Vallata, *sono soppresse le parole:* i, quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Vi è poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del decreto legislativo:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per i detti comuni concorre lo Stato con il contributo straordinario in capitale di lire 560 milioni, di cui al successivo articolo 4 ».

Altro emendamento sostitutivo dell'articolo 2 ha presentato l'onorevole Sullo, del seguente tenore:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale in ragione del 70 per cento della spesa stessa, preventivata in lire 800 milioni. Alla restante spesa provvede la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) con le modalità previste dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Informo la Commissione che l'articolo 2 del decreto legislativo in esame stabilisce che la spesa per la costruzione gravi per il 70 per cento sullo Stato e per il 30 per cento sui comuni che si sarebbero dovuti riunire in consorzio. Naturalmente, oggi, con la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, quest'onere si può eliminare. Gli onorevoli Sullo e Scoca propongono che il 30 per cento vada a carico della Cassa per il Mezzogiorno. Il Ministro Campilli, da noi interpellato, non si è dichiarato alieno dal venire incontro alle esigenze di questi comuni, senza però ammettere una specifica menzione della Cassa per il Mezzogiorno che, avendo un piano di lavori prestabilito e un determinato fondo per la loro attuazione, se richiamata espressamente in più leggi analoghe, cadrà rapidamente nell'impossibilità di tener fede agli impegni presi.

Si verrebbe incontro a tale esigenza inserendo un emendamento così formulato: « Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti », poiché, essendo tali provvidenze quelle contenute nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, si raggiungerebbe egualmente lo scopo evitando un esplicito richiamo alla Cassa medesima.

Faccio presente che il Governo, tramite il ministro Campilli, ha dichiarato di essere favorevole a tale emendamento, e nessuna obiezione può essere sollevata dal Ministro del tesoro, rappresentando la Cassa per il Mezzogiorno una amministrazione autonoma, a parte il fatto che il 70 per cento era già stato

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

stabilito nel decreto ora sottoposto alla nostra ratifica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCOCA. All'articolo 1 avevo proposto di aggiungere il comune di Sant'Angelo dei Lombardi, che da tempo aveva chiesto di essere ammesso al consorzio costituitosi e beneficiare delle provvidenze previste per gli altri comuni. Tuttavia se questa proposta, per le osservazioni testé fatte dal Presidente, dovesse portare come conseguenza un ritardo della legge, non mi sentirei di insistere. Comunque sarà la Commissione a decidere.

Sempre in merito all'articolo 1, ho proposto inoltre la soppressione delle parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ». Detto consorzio oggi non ha più ragione d'essere, stabilendo tra l'altro, l'ultima parte dell'articolo 1: « Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati comuni ». Ciò vuol dire che questi comuni rientrano tra quelli serviti dall'acquedotto pugliese e vi entrano come comuni singoli, non già come consorzi. Quindi la dizione di cui propongo la soppressione o ha un significato, e in tal caso essa è incompatibile con il regolamento dell'acquedotto pugliese, o non ha significato alcuno ed allora è bene sopprimerla per non generare equivoci.

Per quanto concerne l'iscrizione nel consiglio di amministrazione dell'Ente del presidente dell'amministrazione provinciale dell'Irpinia, essendo il presidente della Commissione e il Governo favorevoli, ritengo superfluo soffermarmi sulle ragioni che lo giustificano, considerando soprattutto che anche i comuni dell'Irpinia usufruiscono dell'acquedotto pugliese e che la Sele nasce proprio in detta regione.

In merito all'articolo 2, accetto l'emendamento sostitutivo formulato dall'onorevole Presidente, ma proporrei si sopprimesse le parole: « preventivata in lire 800 milioni ». Tale dizione non ha ragion d'essere, essendo il contributo statale di 560 milioni e la residua spesa a carico della Cassa del Mezzogiorno. Sarebbe, inoltre, opportuno sopprimere la parola « eventuali », poiché i benefici sono reali e non aleatori. L'aggettivo mi sembra superfluo, tanto più che l'espressione « per la residua spesa a carico dei comuni sono applicabili eventuali benefici consentiti dalle vigenti disposizioni » potrebbe generale per-
plexità.

Non sono d'accordo sulla dizione: « Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti comuni, lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale in ragione del 70 per cento della spesa stessa ». Lo Stato ha ormai fissato il suo contributo ed ha anche provveduto a stanziarlo, e, pertanto, la proporzione del 70 per cento aveva una ragion d'essere quando si era stabilito il concorso dei comuni, non ora, una volta approvata tale nuova ripartizione di spesa.

PRESIDENTE. Ritengo, pur essendo tale questione puramente formale, che sia opportuno lasciare la proporzione del 70 e del 30 per cento, salvo esaminare poi il consuntivo. Infatti, avendo lo Stato assunto l'impegno di concorrere con un contributo straordinario in ragione del 70 per cento, esso ha l'obbligo di corrisponderlo.

SULLO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente, con particolare riferimento all'articolo 2. In realtà quello che io proponevo, analogamente alla iniziativa dell'onorevole Scoca, era di stabilire che questo decreto legislativo, che ha voluto creare una situazione di privilegio per un certo numero di comuni dell'alta Irpinia, non avesse come risultato il porre detti comuni in condizioni di inferiorità, essendo, oggi, pienamente assicurato dalla Cassa per il Mezzogiorno il finanziamento della rete di adduzione e la costruzione dei serbatoi. Donde la necessità di equiparare, nei benefici, comuni che hanno le medesime esigenze.

Condivido, poi, le osservazioni dell'onorevole Scoca concernenti la forma tecnica del riferimento al contributo straordinario. L'onorevole Presidente comprenderà come non sia possibile, a norma del decreto legislativo 8 novembre 1947, portare il 70 per cento oltre i 560 milioni, che rappresentano un limite invalicabile.

Concordo, poi, sulla partecipazione del presidente dell'amministrazione provinciale dell'Irpinia al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese. Avevo presentato una proposta di legge in tal senso: essa evidentemente rimane assorbita da questo emendamento. Ritengo, tuttavia, che sarebbe bene stabilire che è membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese non già il presidente dell'amministrazione provinciale dell'Irpinia, ma un rappresentante di questa amministrazione, in quanto non dobbiamo legare la presidenza dell'amministrazione provinciale a questa partecipazione. Può verificarsi, infatti, il caso che il presidente sia fisi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

camente impossibilitato a prender parte ai lavori del consiglio di amministrazione: pertanto mi sembra opportuno proporre una modifica in questo senso.

PRESIDENTE. Mi sembra, però, che nel regolamento dell'acquedotto pugliese sia previsto che il presidente può delegare, volta per volta o stabilmente, persone a rappresentarlo.

SULLO. Ritenni opportuno specificare nella legge: « Il presidente dell'amministrazione provinciale dell'Irpinia o un suo delegato è membro del consiglio di amministrazione dell'Ente ».

BIANCO. Desidero un chiarimento in merito all'articolo 2 e precisamente riguardo alla proposta soppressione del riferimento al contributo straordinario del 70 per cento a carico dello Stato. Vorrei conoscere se questo emendamento è ispirato ad una ragione di forma o di sostanza, perché in quest'ultimo caso vorrei che la dizione fosse mantenuta, per non togliere alla Cassa per il Mezzogiorno qualche eventuale milione in più che potrebbe avere grazie a questo 70 per cento. Se l'emendamento è stato proposto per ragioni di sostanza, sarebbe bene che i proponenti lo dichiarassero in maniera esplicita.

PRESIDENTE. Personalmente sono dell'avviso dell'onorevole Bianco, basandomi anche sul testo dell'articolo 4, che dispone: « Per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 560 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 100 milioni nell'esercizio 1947-48, per lire 260 milioni nell'esercizio 1948-49 e per lire 200 milioni nell'esercizio 1949-50 ». Non credo che la spesa superi il preventivo.

SULLO. Rimane allora inteso che il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 2 è assorbito da quello proposto dall'onorevole Presidente.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È vero che l'articolo 4 fissa la somma massima che il Governo è disposto a corrispondere, ma può verificarsi l'ipotesi che tale somma non debba essere spesa, donde la opportunità della formula del 70 per cento.

SCOCA. Mi sembra sia un'ipotesi del tutto fuori della realtà.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È chiaro che, se così fosse, sarebbe stato inutile il richiamo al 70 per cento nell'articolo 2. Il legislatore avrebbe fatto, in tal caso, il seguente ragionamento: voglio contribuire alla spesa in ragione del 70 per cento, però entro il limite massimo di

800 milioni, e cioè con 560 milioni. Ora, se non parliamo più del 70 per cento e lasciamo solo i 560 milioni, l'eventualità — sia pure accademica, onorevole Scoca — che possa spendersi di meno, che era a fondamento di questa legge, mi pare venga a cadere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Pongo innanzi tutto in votazione la consueta formula di ratifica.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

« L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere all'approvvigionamento idrico dei seguenti comuni dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata, i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati comuni ».

Onorevole Scoca, ella insiste sul suo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 per l'inclusione del comune di Sant'Angelo dei Lombardi?

SCOCA. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, all'articolo 1 vi è solo l'emendamento dell'onorevole Scoca, che propone di sopprimere le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvata).

L'articolo 1 del decreto legislativo resta allora così modificato:

« L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere all'approvvigionamento idrico dei seguenti comuni dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati comuni ».

Passiamo ora all'articolo 1-bis, da me proposto e integrato dal Ministero del tesoro con l'aggiunta, alla lettera a), delle parole: « di concerto col Ministro del tesoro ». Il testo è così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334 è composto:

a) dal presidente e da due vicepresidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

g) dei rappresentanti delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Pongo in votazione l'articolo 1-bis testé letto.

(E approvato).

Passiamo ora all'articolo 1-ter che consta di un primo comma da me proposto e di un secondo, terzo e quarto comma proposti dall'onorevole Ambrico.

Il testo risulta così formulato:

« La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente e dai vicepresidenti del consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal consiglio di amministrazione.

I vicepresidenti e il collegio dei revisori durano in carica due anni.

I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente designa il vicepresidente che presiederà il consiglio del personale ».

Avverto che voteremo tale testo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma nella formulazione da me proposta.

(E approvato).

Passiamo al secondo comma proposto dall'onorevole Ambrico:

« I vicepresidenti e il collegio dei revisori dei conti durano in carica due anni ».

Informo la Commissione che, in un primo tempo, erano state formulate proposte in merito ai poteri dei revisori dei conti, poi, seguendo l'indirizzo degli enti pubblici di recente costituiti, si è cercato di ridurre nel tempo i poteri dei revisori dei conti al fine di consentire un avvicendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento Ambrico, per quanto riguarda i revisori dei conti.

GERMANI. Anch'io sono contrario per la parte riguardante i revisori dei conti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici è contrario a tutto l'emendamento Ambrico per ragioni di organicità. Non si comprende perché questo Consiglio di amministrazione per una parte dovrebbe rimanere in carica quattro anni e per un'altra parte solo due anni, cioè nel ciclo dei quattro anni si verrebbero a cambiare i vicepresidenti e non il presidente.

Una volta che quest'organo ha incominciato a funzionare, non capisco perché a metà della sua vita si debba spezzarlo e modificarlo a tutto danno del buon andamento dell'amministrazione.

Lo stesso dicasi per i revisori dei conti che, dovendo seguire l'andamento della gestione nei quattro anni, è bene che restino in carica per tutta la durata del Consiglio.

SULLO. Noi abbiamo detto che ben otto componenti del Consiglio sono rappresentanti di amministrazioni provinciali. Ora, i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, per effetto di elezioni e di mutamenti interni nel seno delle amministrazioni, non saranno

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

gli stessi per i quattro anni. Ed allora è perfettamente naturale che ogni due anni vi sia il rinnovamento delle cariche.

PRESIDENTE. A favore della tesi dell'onorevole Ambrico ricorderò che la Corte costituzionale si rinnova parzialmente nel periodo di dodici anni. Questo rinnovamento può essere una garanzia per il buon funzionamento dell'organo.

AMBRICO. Non insisto per i revisori dei conti.

CALCAGNO. Per i vicepresidenti bisogna aggiungere che sono riconfermabili, perché se la loro opera è stata apprezzabile non vedo perché non dovrebbero essere riconfermati.

AMBRICO. Accetto la proposta dell'onorevole Calcagno.

PRESIDENTE. Accogliendo il « confermabili » proposto dall'onorevole Calcagno, il testo del secondo comma proposto dall'onorevole Ambrico risulta del seguente tenore:

« I vicepresidenti durano in carica due anni e sono confermabili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma, proposto dall'onorevole Ambrico:

« I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi rimetto alla Commissione, osservando però che, se il presidente delegherà talune facoltà ad un vicepresidente, si creerà una diminuzione di funzioni ed un disagio per l'altro vicepresidente.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che anche nella Cassa per il Mezzogiorno e nell'Ente per l'irrigazione sono previsti due vicepresidenti e non si lamentano tali inconvenienti.

Pongo in votazione il terzo comma Ambrico, testé letto.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma, nel testo proposto dall'onorevole Ambrico:

« Il presidente designa il vicepresidente che presiederà il Consiglio del personale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 del decreto legislativo in esame risulta del seguente tenore:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale in ragione del 70 per cento della spesa stessa preventivata in lire 800 milioni. Alla restante spesa provvedono i comuni interessati con i fondi dei rispettivi bilanci, e con le modalità da stabilirsi mediante apposita convenzione da stipularsi fra i comuni stessi e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni predetti i mutui eventualmente loro occorrenti, ai termini della legge 25 giugno 1911, n. 586 e successive modificazioni ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo all'articolo 2, da me proposto:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di lire 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili eventuali benefici consentiti dalle vigenti disposizioni ».

Pongo in votazione il primo comma di tale articolo sostitutivo che assorbe gli emendamenti sostitutivi Scoca e Sullo:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di lire 560 milioni, di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa ».

(È approvato).

Si propone ora il secondo comma:

« Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

Resta inteso che si applicheranno le provvidenze contenute nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno.

QUARELLO. Ritengo che non si possa interferire nella gestione di un ente che ha una sua funzione particolare. Preferisco la formula precedente che addossava la spesa ai comuni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sento il dovere di chiarire la portata di questo emendamento perché la Commissione decida a ragion veduta. Esso consente la possibilità di porre a carico dello Stato la quasi totalità della spesa, infatti, il 70 per cento della spesa è dato dallo Stato come contributo, mentre per il rimanente 30 per cento si ammette la possibilità di ricorrere alla legge Tupini n. 589, che stabilisce la corresponsione dell'80 per cento sul 30 per cento, con le quali provvidenze la totalità della spesa risulta coperta.

QUARELLO. Dichiaro di esser contrario all'emendamento.

SULLO. Il problema va impostato in questi termini: nel 1947, quando lo Stato italiano non aveva previsto la possibilità di finanziare l'acquedotto con i sussidi tipo Cassa per il Mezzogiorno, si ritenne di fare una legge speciale, data l'assoluta eccezionalità di questo caso, e venne concesso il 70 per cento per la costruzione dell'acquedotto, lasciando il residuo a carico dei comuni. Quindi, si intese fare a detti comuni un trattamento eccezionale, tanto è vero che si stabilì con una legge e con una misura notevolissima (il 70 per cento), a differenza del trattamento per altri acquedotti costruiti nel tempo.

Successivamente, essendo stata prevista nel provvedimento istitutivo della Cassa per il Mezzogiorno la costruzione di un certo numero di acquedotti nell'Italia meridionale con totale finanziamento a carico dello Stato, ne è derivata una sperequazione a danno di quei comuni che nel 1947 avevano avuto un trattamento privilegiato e che ora, invece, dal punto di vista finanziario, si trovano in condizione di inferiorità rispetto ai comuni, allora non avvantaggiati con legge speciale ed ora beneficiari della Cassa medesima.

La finalità di tale emendamento è appunto quella di por fine a tale ingiusta sperequazione.

SCOCA. Desidero aggiungere un'ultima considerazione. Il timore prospettato dall'onorevole Quarello, che è fondatissimo ed in vista del quale abbiamo consentito di comune accordo a cancellare ogni accenno che impegnasse la Cassa del Mezzogiorno, è senz'altro escluso dalle parole dell'articolo: « per la restante spesa sono applicabili a questi comuni i benefici di legge ». Anche se non lo precisassimo, tali benefici sarebbero ugualmente applicabili. Chiarita così la questione, credo che gli onorevoli colleghi possano votare con tranquilla coscienza.

QUARELLO. Per dichiarazione di voto, dichiaro che voterò contro questo emendamento. Ritengo, infatti, che, date le esigenze di molti comuni, i quali per compiere opere loro necessarie saranno costretti ad invocare le provvidenze disposte dalle leggi vigenti, utilizzando questi fondi per lavori che già hanno avuto larghi sussidi, non verremmo a toglierli ad altri comuni, che non hanno usufruito di alcuna legge speciale, mentre non vi è una tale sovrabbondanza di fondi da consentire detrazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo sostitutivo nel testo poc'anzi letto.

(E approvato).

L'onorevole Ambrico ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese approva la relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo ».

In sostanza, questo emendamento fa sì che la relazione annuale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, anziché essere allegata al conto preventivo, sia allegata al conto consuntivo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici è contrario a questo emendamento, per ragioni di ordine pratico più che per una ragione di principio. Infatti è universalmente risaputo che i consuntivi vengono trasmessi moltissimo tempo dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Lo scopo della disposizione, invece, è quello di tenere il Parlamento informato anno per anno sull'andamento dell'amministrazione dell'acquedotto pugliese, scopo fino ad oggi raggiunto in modo soddisfacente. Approvando l'emendamento dell'onorevole Ambrico, il Parlamento avrebbe notizia del consuntivo molto tempo dopo la chiusura dell'esercizio e quindi non potrebbe esercitare una saggia opera di controllo sulla amministrazione. Pertanto non vedo la necessità di modificare queste disposizioni, considerato anche che, tempo fa, su una analoga iniziativa, il Consiglio dei Ministri ritenne di doversi pronunziare in senso negativo appunto per tali considerazioni di ordine pratico.

AMBRICO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative. (520-66).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-66, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546.

Riferirò brevemente io stesso. Il Ministero della pubblica istruzione, con una lettera pervenutami questa mattina, comunica di essere favorevole alla ratifica di questo decreto legislativo.

D'accordo con il Governo ho formulato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 16-bis.

« Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni, nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B e C o del personale subalterno, ove vi sia disponibilità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ».

Si tratta di una norma di favore per le vedove di guerra che sono già in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative.

MOLINAROLI. Poiché, proprio in questi giorni, si sta discutendo il disegno di legge n. 262, relativo ai ruoli transitori, non vedo perché per questa categoria si debba fare una legge eccezionale, mentre sarebbe più opportuno rinviare la questione all'esame di tale disegno di legge.

Si tratta, in sostanza, di approvare una semplice sospensiva.

GERMANI. Non sono favorevole ad un provvedimento di carattere eccezionale, quando è possibile uniformarsi a quelle che sono le regole generali in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli si riferisce ai ruoli transitori normali per tutti gli avventizi dello Stato, mentre il mio riferimento va alle norme di favore esistenti per gli invalidi e i mutilati di guerra. La legge del 1921, ancora in vigore, stabilisce che i mutilati e gli invalidi di guerra hanno diritto ad una percentuale dei posti nelle pubbliche amministrazioni.

SEMERARO GABRIELE. Il Ministro della pubblica istruzione ha già emanato un prov-

vedimento a favore delle vedove di guerra laureate in lettere, per mezzo del quale le professoresse che abbiano perduto il marito in guerra hanno già ottenuto la cattedra senza concorso. Essendovi già stato un provvedimento di favore, non vedo l'opportunità di approvarne un altro.

MOLINAROLI. Sono d'accordo sull'inopportunità di un tale provvedimento eccezionale; quando il disegno di legge n. 262 regola la materia e concede benefici alle stesse vedove di guerra di cui ora trattasi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 262 prevede norme di carattere generale, mentre il provvedimento che discutiamo stabilisce norme eccezionali per le vedove di guerra.

MOLINAROLI. Ed allora mi domando perché questo trattamento di favore debba essere fatto solo per le vedove di guerra impiegate nelle biblioteche pubbliche governative e non anche per le vedove di guerra che prestano servizio in altri uffici.

QUARELLO. E bene fare una legge di carattere generale.

SCOCA. L'osservazione dell'onorevole Molinaroli richiede una risposta per tranquillizzare la nostra coscienza. Se dobbiamo dare un beneficio, esso venga concesso a tutte le vedove di guerra che siano impiegate, ma non sia limitato ad una sola categoria.

Presenta una proposta di sospensiva.

BETTIOL GIUSEPPE. Perché sospendere l'esame di questo provvedimento se vi è una quantità di persone che ha un problema da risolvere? Conviene agire per gradi e mettere a posto intanto questa categoria.

GERMANI. Se il rinviare significa, per le vedove, non poter partecipare ai concorsi, allora occorre riflettere su tale rinvio.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bettiol Giuseppe si oppone al rinvio, dovremo procedere alla votazione su tale proposta.

Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Molinaroli.

(È approvata).

Pertanto la discussione di questo disegno di legge si intende rinviata.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815: Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (520-75).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente de-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

roga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Il comando generale della Guardia di finanza, con notevole danno e malcontento dei numerosi interessati, non può dare corso all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, per gli anni 1949 e 1950, poiché le vecchie disposizioni che disciplinavano la materia (legge 7 giugno 1937, n. 913, e successive modificazioni) non sono oggi applicabili per ragioni contingenti.

Il comando della Guardia di finanza ha già da tempo promosso la preparazione di nuove norme organiche, ma la formulazione di tali norme, che prevedono appunto disposizioni transitorie per il 1949 ed il 1950, iniziata fin dai primi mesi del 1948, tarderà prima di giungere a compimento, soprattutto perché il Tesoro ha frapposto molte difficoltà.

Di fronte alla situazione attuale, non resta che estendere — come ha proposto il Ministero delle finanze — fino a tutto il 1951 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, ora in esame, e che allora fu emanato in relazione a particolari esigenze del dopoguerra, in attesa dell'approvazione delle suddette norme definitive, approvazione non ancora avvenuta.

Pertanto l'unica modifica da apportare consiste nell'estendere a tutto il 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, attraverso un sistema basato sull'anzianità, prescindendo dagli altri requisiti a cui prima ho accennato.

Confido che l'onorevole Commissione voglia approvare l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Anch'io invito gli onorevoli commissari ad approvare questo emendamento più che necessario nelle attuali contingenze del corpo della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 815, è ratificato con la seguente modificazione ».

(E' approvata).

L'articolo unico del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

« Sino a tutto l'anno 1948 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ».

Pongo in votazione la modificazione al primo comma di tale articolo unico nel testo proposto dal Governo e concordato con il relatore:

« Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di Comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ».

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438: Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. (520-80).

PRESIDENTE. L'onorevole Pietrosanti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente l'aumento del deposito per il ricorso per cessazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(E' approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-80.

Stralcio del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161: Proroga del termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari. (520-81).

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

concernente la proroga dei termini per la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-81.

Stralcio del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929; Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli. (520-82).

PRESIDENTE. L'onorevole Biancò ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-75.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 520-74 e 520-75 oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la con-

cessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta irpinia » (520-74):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (520-75):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrico, Basile, Bazoli, Ben-
nani, Bettiol Giuseppe, Calcagno, Camposar-
cuno, Cappugi, Codacci Pisanelli, De Cocci,
De Meo, De Michele, Fabriani, Gabrieli, Ger-
mani, Giordani, Mannironi, Molinaroli, No-
tarianni, Quarello, Resta, Sampietro Umberto,
Scoca, Semeraro Gabriele, Spoleti.

Sono in congedo:

Carpano Maglioli, Pajetta Gian Carlo, San-
sone.

La seduta termina alle 11,45.